

OGGETTO: ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA IN OTTEMPERANZA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO SIGLATO TRA COMUNE DI BOLLATE E IN SPORT SRL CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, ad oggetto rispettivamente l'“Approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024” e l' “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”;

Vista la deliberazione n. 19 del 21/04/2022, con la quale si è approvato il rendiconto del bilancio dell'ente esercizio 2021;

Premesso che:

a) Nel corso dell'anno 2000, il Comune di Bollate ha deciso di avvalersi di un *project financing* ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della L. 109/1994 (allora vigente) per affidare la progettazione, la costruzione e la gestione del nuovo impianto sportivo comunale sito in via Dante;

b) In Sport ha presentato una proposta di *project*, valutata favorevolmente e posta a base di gara da parte del Comune;

c) Ad esito delle operazioni di gara, è stata sottoscritta la concessione per la progettazione e gestione di un centro sportivo su area di proprietà del Comune di Bollate con repertorio n. 9289, firmato in data 21 gennaio 2003 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 10 febbraio 2003 con atto n. 1188, relativo alla gestione trentennale (a decorrere dal 23 settembre 2002) del Centro Sportivo/piscina comunale affidata alla Società In Sport srl di Vimercate;

d) Per far fronte all'investimento iniziale della concessione, In Sport ha sottoscritto con la Banca BNL contratto di mutuo n.01 6072318 del 22/09/2004, per un importo di € 2.000.000,00;

e) A seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, in esecuzione ai provvedimenti emergenziali del Governo, il Concessionario ha sospeso tutte le attività del centro sportivo dal 24 febbraio al 31 maggio 2020;

f) Per attenuare gli effetti negativi della chiusura del centro, anche in applicazione della disciplina speciale dell'art. 216, comma 3, del DL 34/2020 (convertito in L. 77/2020), In Sport ha presentato in data 7.7.2020 prot. 23716 una richiesta all'Amministrazione Comunale di Bollate la revisione della concessione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite;

g) Ad esito dell'istruttoria e delle trattative, le Parti non hanno raggiunto un accordo per la revisione della concessione;

h) Ritenendo integrati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, In Sport ha chiesto un confronto per definire consensualmente le condizioni del recesso contrattuale;

i) Dal canto suo, il Comune ha comunicato al Concessionario l'assenza dei presupposti per l'esercizio di un legittimo recesso e ha contestato il gravissimo inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione e da quelli di legge, tale da determinare l'immediata risoluzione del contratto in danno al Concessionario;

Preso atto che con atto di citazione notificato il 1 febbraio 2021, In Sport ha evocato il Comune innanzi al Tribunale di Milano (RG 7800/2021), chiedendo di:

- accertare la sussistenza dei presupposti per il recesso dal contratto di concessione, con condanna del Comune al pagamento dell'importo di € 1.250.000,00 a titolo di rimborso, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., delle opere realizzate e degli altri costi sopportati;
- accertare la mancanza del presupposto per la risoluzione in danno della concessionaria del contratto, con condanna del Comune al pagamento dell'importo di € 115.000,00 a titolo di risarcimento di pretesi danni;

Preso atto, altresì, che il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo di respingere tutte le domande proposte dall'attrice e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento contrattuale di In Sport e la risoluzione contrattuale in danno, con conseguente condanna della Società al pagamento al Comune della somma di € 1.119.920,16;

Riscontrato che:

- a) dopo l'acquisizione delle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha invitato le Parti a valutare ipotesi conciliative;
- b) All'udienza tenutasi in data 5 maggio 2022, il Giudice ha formulato alle Parti la seguente proposta transattiva: *«pagamento all'attrice della somma di Euro 850.000,00 comprensiva dell'accollo del mutuo in capo al Comune, dichiarazione della risoluzione per mutuo consenso, in luogo di quella per inadempimento»;*

Considerato che all'esito del confronto tra i rispettivi legali, è emersa la volontà delle Parti di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice e di transigere la controversia e che, per consentire il perfezionamento dell'accordo, il Giudice, su richiesta dei legali, ha sospeso il giudizio per tre mesi e ha fissato per la prosecuzione l'udienza del 29 settembre 2022;

Riscontrato che il requisito essenziale dell'Accordo Transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, "la patrimonialità del rapporto giuridico" e che lo stesso art. 1965 del Codice Civile definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

Dato atto che la valutazione è stata assunta in conseguenza del fatto che la controversia appare oggettivamente incerta nell'esito, in quanto anche in caso di risoluzione in danno e dunque di riconoscimento della tesi del Comune, spetterebbe ad In sport l'indennizzo per i lavori eseguiti e non ancora ammortizzati, e che i danni derivanti al Comune dalla mancata manutenzione dell'immobile e dalla rimozione di alcune componenti sono stati considerati nella

transazione, sicché il riconoscimento in causa di ulteriori importi a favore del Comune risulta arduo, anche in relazione a contrapposte pretese di In Sport;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 20/09/2022, allegata al presente atto, con il quale si approva l'accordo transattivo tra il Comune di Bollate e In Sport Srl nel quale all'art. 2.3, 2.4 e 5 il Comune riconosce a In Sport Srl la somma di €. 850.000,00 comprensiva del mutuo residuo che grava sull'impianto sportivo di Via Dante di proprietà del Comune di Bollate;

Appurato altresì che il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti su tale transazione rilasciato con parere n. 21 in data 27/09/2022 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Valutata, altresì, l'opportunità di estinguere il debito residuo del mutuo entro il 31/12/2022 al fine di non gravare di ulteriori costi il bilancio di parte corrente, nell'anno di gestione e nei successivi, vista la capienza del fondo che l'ente ha preventivamente e appositamente accantonato;

Ritenuto opportuno, in seguito ai confronti avvenuti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. quale originario ente erogatore del prestito, transitare dall'accollo del mutuo per poter rinegoziare lo stesso secondo le disposizioni di cui alla determina del MEF n. 4443784 - 24/06/2022 sul costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo degli Enti Locali, dove è riportato il tasso dell'Euribor a sei mesi + 1,15% per mutui con scadenza fino a 10 anni concessi agli Enti Pubblici;

Ritenuto di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 31.12.2022 e che per rispettare tale data è necessario inoltrare, in forma scritta, a Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale 5546 di Vimercate la richiesta di accollo del mutuo e del rimborso anticipato, corredata dalla relativa deliberazione in tempi brevi;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 07/10/2022 ad oggetto "Prelievo dal fondo accantonato per rischi e spese potenziali in seguito ad accordo transattivo siglato con In Sport Srl";

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione.....

DELIBERA

1. Di procedere all'assunzione del mutuo residuo, con Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale 5546 di Vimercate, in ottemperanza dell'accordo transattivo approvato con delibera di Giunta Comunale n.122 del 20/09/2022 registrato con atto repertorio n. 10705 del 26/09/2022, per un importo di € 681.418,92, gravante sull'immobile di proprietà dell'ente sito in via Dante (Centro sportivo-piscina comunale) e approvare contestualmente l'estinzione anticipata dello stesso entro la data del 31 dicembre 2022;
2. Di prendere atto che le risorse necessarie per assunzione e estinzione sono state stanziare al bilancio di previsione 2022/2024, con delibera n.126 del 07/10/2022 "Prelievo dal fondo accantonato per rischi e spese potenziali in seguito ad accordo transattivo siglato con In Sport Srl";
3. Di provvedere all'assunzione con successiva estinzione del mutuo con la Banca Nazionale del Lavoro Spa, filiale 5546 di Vimercate tramite formale richiesta unitamente ad una copia del presente provvedimento, affinché l'estinzione possa essere disposta in coincidenza con la rata scadente il 31/12/2022;
4. Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a curare l'operazione di assunzione e estinzione anticipata e tutti gli atti amministrativi necessari al perfezionamento delle operazioni, nel rispetto della normativa vigente.
5. Di dare atto che gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto sono:
 - Allegato 1- Delibera di Giunta n. 122 del 20/09/2022
 - Allegato 2- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sull'accordo

Successivamente, vista l'urgenza di procedere celermente nelle successive fasi di assunzione ed estinzione anticipata del mutuo da ultimarsi entro il 31/12/2022, con separata votazione
.....

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.

**OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE
DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.115 DEL 13/09/2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA
4 DEL D.LGS 267/2000**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2021 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e con delibera n. 86 del 21/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21/04/2022 è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13/09/2022 con la quale si sono apportate in via d'urgenza delle modifiche agli stanziamenti di bilancio sia dovuti ai finanziamenti PNRR, che alle ulteriori richieste avanzate dai Dirigenti di Settore per sopravvenute esigenze e per una migliore allocazione delle risorse di cui agli **allegato 1 e 2**);

VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

DATO ATTO che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2022/2024, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come da **Allegato 3**);

RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e confermandola come propria ad ogni conseguente effetto di legge;

CONSIDERATO che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre aggiornare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 in ogni sua parte;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1)Di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2022/2024, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13/09/2022 **ALLEGATO 1 e 2**) adottata ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000, parti integranti della presente deliberazione;

2) Di prendere atto che sulla deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti si è espresso favorevolmente con propri pareri **ALLEGATO 3**);

3) Di dare, altresì, atto che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2022/2024, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica.

4) Di procedere ad aggiornare col presente atto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 in ogni sua parte.

Successivamente, vista l'urgenza di confermare le attività in corso, con separata votazione, presenti n..... Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE DEL
GIUDICE DI PACE DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli

enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: *[...]La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: “*Art. 25 – Debiti fuori bilancio*”

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma “Polizia Locale e Protezione Civile”, di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenze esecutive;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da allegato 2);

Preso atto quindi che:

1) Con sentenza n. 12465/2019 pubblicata il 18/12/2019 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 7 ottobre 2022 con n. 44470, il Giudice di Pace di Milano annullava l'ingiunzione di pagamento n. 15895 a carico della sig.a D.D.D.M., condannando il Comune di Bollate a rifondere, la somma di €. 443,00, di cui €. 43,00 per spese, €. 400,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, Cpa ed Iva, come per legge, per un importo totale pari ad €. 646,40.

2) Con sentenza n. 6326/2020 pubblicata il 14/12/2020 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 7 ottobre 2022 con n. 44470, il Giudice di Pace di Milano annullava l'ingiunzione di pagamento n. 17096 sempre a carico della sig.a D.D.D.M., condannando il Comune di Bollate alla refusione delle spese di lite, come di seguito quantificate: €. 197,10, di cui €. 134,00 per compensi professionali, €. 43,00 per spese ed €. 20,10 per spese generali (15%), oltre a Cpa ed Iva, per un importo complessivo pari ad €. 250,09.

3) Con sentenza n. 3671/2022, depositata in data 23 settembre 2022 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 10 ottobre 2022 con n. 44756, il Giudice di Pace di Milano dichiarava cessata la materia del contendere in riferimento al ricorso proposto dal sig. B.G. avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n. 51736/R del 05/09/2020 per l'infrazione di cui all'art. 146 CdS (passaggio col rosso). Il Giudice condannava il Comune di Bollate alle spese di giudizio liquidate nella somma di €. 250,00, oltre ad accessori di legge se dovuti.

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- le sentenze di cui sopra rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adottati i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso”;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2022, “Oneri da contenzioso”;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1) Relazione;
 - Allegato 2) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.

Successivamente, vista l’urgenza di adottare gli opportuni atti affinché l’obbligazione di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile, con separata votazione, presenti n..... Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO
SORTO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA
E) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con

tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. e), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *“Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

- 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.*
- 2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.*
- 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.*
- 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;*

Ritenuto opportuno, in qualità di Dirigente dell'Area Gestione del Territorio, sulla base della relazione parte integrante del presente atto (allegato 1) proporre la presente proposta di deliberazione consiliare, quale atto ricognitorio del riconoscimento del seguente debito fuori bilancio:

- € 14.194,36 IVA compresa per la liquidazione delle voci di spesa finali relative all'appalto dei lavori di *“Realizzazione di allestimenti e impianti per lo spettacolo e opere complementari dell'Urban Centre”*, ora Teatro La Bolla;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da allegato 2);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante.....

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio, per l'importo espresso in premessa,
3. di approvare che le spese specificate nella relazione allegata parte integrante (allegato 1) trovino copertura finanziaria, come segue:
 - € 14.194,36 al capitolo 05022.02.7996
4. di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Successivamente, vista l'urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché l'obbligazione di pagamento venga assolto il più tempestivamente possibile, con separata votazione

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. lgs n. 267/2000.



LEGA LOMBARDA SALVINI PREMIER



Gruppo Consiliare – Comune di Bollate

Al Sig. Presidente del C.C.

Al Sindaco del Comune di Bollate

5 ottobre 2022

Oggetto: MOZIONE presentata dal Gruppo Consiliare "Lega Lombarda Salvini Premier - Blocco dell'avvio dell'Area B nel Comune di Milano e richiesta d'interventi.

Premesso che

- a partire dal 11.10.2022 sono in vigore nuovi divieti alla circolazione all'interno di Area B (e Area C).
- le nuove limitazioni toccheranno anche i veicoli diesel Euro 5 nonché veicoli a benzina Euro 2, con l'eccezione dei veicoli coinvolti nel progetto integrato MoVe-In/Area B, certamente non sufficiente a compensare le suddette limitazioni.

Considerato che

- le suddette limitazioni avranno gravi conseguenze sui cittadini e sui lavoratori dell'area metropolitana di Milano, dal momento che in un periodo di gravissima crisi economica, obbligare i bollatesi che si recano quotidianamente a Milano per lavoro a cambiare la propria macchina appare oltremodo penalizzante.
- i divieti avranno come effetto collaterale lo spostamento del problema dell'inquinamento sui Comuni della prima cintura dell'Area Metropolitana, tra cui il nostro.
- il Sindaco di Milano, essendo anche Sindaco della Città Metropolitana, ha il dovere di valutare le conseguenze del proprio operato guardando ad un ambito più esteso e non limitandosi ai confini della propria Città.
- a tale decisione non consegue una diminuzione del costo del trasporto pubblico locale.
- il provvedimento penalizza anche i commercianti e le piccole e medie imprese, che per continuare a lavorare saranno costrette a rinnovare il parco auto in un momento in cui già grava su di loro il peso degli aumenti dell'energia e delle materie prime.



- gli effetti più devastanti si abatteranno anche sul nostro comune, essendo nella prima cintura, dal momento che i pendolari che non dispongono di un veicolo in linea con il provvedimento voluto dal Comune di Milano ci utilizzeranno come autorimessa, aumentando di conseguenza il traffico anche su Cassina Nuova, Ospiate e Cascina del Sole.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a far pressioni presso il Sindaco della Città Metropolitana di Milano affinché quegli provveda:

1. a sospendere le nuove restrizioni entrate in vigore nell'Area B, aprendo immediatamente un confronto con i Comuni dell'Area Metropolitana.
2. ad applicare tariffe agevolate per lavoratori, studenti e cittadini che hanno necessità di recarsi in determinate zone della Città di Milano, al fine di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico.

Per il Gruppo Consiliare

Dott. Peter Guidi

Barbara Vegetti

Claudio Figaroli

Fabio Massimo Boniardi

Avv. Laura Bergamini